

Deliberazione n. 96 del 15/10/2018

Oggetto: "Agenzia delle Entrate-Riscossione". Proseguimento del servizio di riscossione coattiva delle entrate, di natura tributaria e non, riscosse dalla Camera di commercio di Bari, a decorrere dal 01/01/2019.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'articolo 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - convertito con legge n. 225 del 1° dicembre 2016 - ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione della società "Equitalia - Servizi di Riscossione SpA" e, dalla stessa data, l'affidamento dell'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 ad un nuovo ente, denominato 'Agenzia delle entrate - Riscossione', subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo Equitalia. Il nuovo ente, come previsto dalle disposizioni normative vigenti, ha assunto la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo II del DPR n. 602/1973 e svolge anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall'ISTAT (tra le quali rientrano le Camere di Commercio).

Con delibera n. 37 del 26/6/2017, la Giunta camerale - secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 del D.L. 193/2016 come sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. b), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 - ha affidato al nuovo ente 'Agenzia delle entrate - Riscossione' e, per le unità produttive situate in Sicilia, a "Riscossione Sicilia S.p.a.", la riscossione coattiva tramite ruolo del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio a norma dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 e delle relative sanzioni, interessi ed eventuali spese di giudizio, oltre alle altre entrate, proprie o per conto dell'erario, relative alle sanzioni amministrative ex L. 689/1981.

La delibera di affidamento ha stabilito, quale termine di scadenza, il 31 dicembre 2018, con ciò aderendo all'avviso espresso a suo tempo dall'Unione italiana delle camere di commercio di deliberare un affidamento 'a termine' fino al 31/12/2018 anche al fine di valutare la conduzione della riscossione da parte del nuovo ente.

La stessa Unioncamere, con lettera del 20/9/2018 che faceva seguito alla precedente comunicazione, riferisce che la *task force* impegnata nei lavori di riforma dell'ordinamento del diritto annuale ha rappresentato l'opportunità di mantenere il sistema di riscossione coattiva attuale attraverso il soggetto pubblico Agenzia delle Entrate - Riscossione e pertanto ritiene inevitabile deliberare - salvo successiva revoca - il proseguimento del servizio.

Occorre pertanto, conclude il Presidente, che la Giunta si esprima sul proseguimento del servizio di riscossione con i medesimi soggetti, chiedendo inoltre di voler disporre l'immediata esecutività del provvedimento, perché lo stesso venga tempestivamente notificato agli Enti interessati.



LA GIUNTA

- udita la relazione del Presidente;
- visti
 - l'articolo 18, comma 1, *lett. a)*, della legge n. 580/1993, come modificato dal D.lgs. 25 novembre 2016, il quale prevede, fra l'altro, che al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede mediante il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 18;
 - il comma 7 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale;
 - il comma 8 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni;
 - l'articolo 11 comma 2 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 secondo cui "...le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente.";
 - l'articolo 8 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54, "*Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale*" secondo il quale "*le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio...con irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione*";
 - l'art. 14, comma 1, *lett. c)*, del "Regolamento interno per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale", in base al quale le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio di Bari con iscrizione "diretta" a ruolo senza previa contestazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - l'art. 15, comma 2 *sexies*, del D.Lgs. 31-12-1992 n. 546;
 - l'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - l'articolo 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato 'Agenzia delle entrate - Riscossione', che

- subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo Equitalia;
- l'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193- come sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. b), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 - in base al quale *“le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ...”*;
 - il D. Lgs n. 112 del 13/04/1999 e s.m.i., in materia di Riordino del Servizio nazionale della riscossione ed in particolare l'art. 17, rubricato *“Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione”*, come sostituito dall'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 24/09/2015 n. 159;
 - la lettera di Equitalia Servizi di Riscossione SpA del 24 maggio 2017, acquisita agli atti con prot. n. 25183 del 30/5/2017;
 - la nota Unioncamere, acquisita con protocollo n. 26567 dell'8/6/2017;
 - la lettera, acquisita con protocollo n. 50116 del 20/9/2018, con la quale Unioncamere riferisce che la *task force* impegnata nei lavori di riforma dell'ordinamento del diritto annuale ha rappresentato l'opportunità di mantenere il sistema di riscossione coattiva attuale attraverso il soggetto pubblico Agenzia delle Entrate - Riscossione e pertanto ritiene inevitabile deliberare - salvo successiva revoca - il proseguimento del servizio;
- considerato che
- le Camere di commercio riscuotono il diritto annuale mediante il sistema di riscossione coattiva a norma di disposizioni ancora vigenti, quali l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e che, in particolare, il comma 3 dello stesso articolo 17 prevede che *“continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto”*;
 - le Camere di Commercio riscuotevano il diritto annuale mediante ruolo già da prima dell'entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 46 del 1999, ai sensi dell'articolo 34 del DL 22 dicembre 1981 n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;
 - con la nota del 24 maggio 2017, Equitalia Servizi di Riscossione SpA aveva comunicato che *“le amministrazioni locali interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate al nuovo ente Agenzia delle Entrate - Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A., dovranno adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non sarà possibile ricevere minute di ruolo”*;
- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 37 del 26/6/2017 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di riscossione coattiva del diritto annuale, delle spese di giudizio e delle sanzioni amministrative ad *‘Agenzia delle entrate -*



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Riscossione' e, per le unità produttive situate in Sicilia, a "Riscossione Sicilia S.p.a.", con scadenza al 31/12/2018;

- valutata la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell'attività di riscossione delle entrate camerali;
- ritenendo di aderire all'avviso espresso dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio;
- a voti unanimi


DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di affidare - a decorrere dal 1° gennaio 2019 e salvo successiva revoca - all'"Agenzia delle entrate - Riscossione" e, per le unità produttive situate in Sicilia, a "Riscossione Sicilia S.p.a.", la prosecuzione del servizio di riscossione coattiva tramite ruolo del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio a norma dell'articolo 18, della legge n. 580/1993 e delle relative sanzioni, interessi ed eventuali spese di giudizio e delle altre entrate, proprie o per conto dell'erario, relative alle sanzioni amministrative ex L. 689/1981 finora riscosse tramite ruolo, già affidato con deliberazione della Giunta camerale n. 37 del 26/6/2017;
- di disporre che la presente deliberazione sia immediatamente esecutiva e di notificarne copia agli enti interessati.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo



Il Presidente

Dott. Alessandro Ambrosi

